

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il Personale

Via don Giuseppe Grazioli n. 1 – 38122 Trento

T +39 0461 496275

F +39 0461 986267

pec serv.personale@pec.provincia.tn.it@ serv.personale@provincia.tn.itweb www.provincia.tn.it**Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali****UMSE in materia di coordinamento della disciplina economica e contrattuale relativa al personale della scuola**

Via don G. Grazioli, 1 - Palazzo Verdi - 38122 Trento

+39 0461 496345 – 0461 496269

pec dip.org.pers@pec.provincia.tn.itumse.economico.contr.scuola@provincia.tn.it

Trento, 3 ottobre 2018

Prot. n. S007/2018/56 ~~SEN~~ EMM/LUP/DE/1.1.2Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della Provincia di Trento

via PI.TRE

Albo internet "Vivoscuola"

Oggetto: CCPL docenti, da ultimo modificato con accordo 4.6.2018. Disposizioni operative per l'anno scolastico 2018/2019 concernenti la flessibilità organizzativo-didattica art. 28, le prestazioni integrative art. 29 ed il recupero del tempo lavoro nel secondo ciclo Accordo provinciale 28.9.2010.

L'accordo 4 giugno 2018 ha attuato una revisione giuridico ed economica del vigente CCPL del personale docente della scuola a carattere statale della provincia autonoma di Trento. Alcuni degli istituti contrattuali sono stati significativamente mutati o integrati. Di seguito sono illustrate le novità recate alla flessibilità organizzativo-didattica ed alle prestazioni integrative nonché al recupero del tempo lavoro nel secondo ciclo e le conseguenti nuove modalità operative per la trasmissione delle comunicazioni concernenti i nominativi e i dati del personale avente titolo ai relativi compensi.

1. NOVITA' INTRODOTTE DAL CCPL 4 GIUGNO 2018

Di seguito si riportano le disposizioni di riferimento per l'applicazione dell'art. 28 "flessibilità organizzativo didattica" e art. 29 "prestazioni integrative" nonché quelle relative al recupero del tempo lavoro nel secondo ciclo, aggiornate alle modifiche introdotte dal CCPL 4 giugno 2018.

Flessibilità organizzativo - didattica

- attribuzione del compenso di flessibilità organizzativo e didattica a tutti i docenti, a tempo indeterminato e determinato (annuale, termine attività didattiche e supplente breve), nell'importo annuo lordo di 1.000 euro per dieci mensilità, riproporzionato per orari ridotti e per assenze e variazioni di stato incidenti sulla retribuzione. Essendo superato per tutte le tipologie di docenti il limite dei 180 giorni per il diritto al compenso, tale compenso dall'a.s. 2018/2019 sarà erogato agli aventi titolo in dieci mensilità, come in precedenza avveniva per il solo personale a tempo indeterminato, tenuto conto – per il personale assunto a tempo determinato – della durata del/dei rapporto/i di lavoro;
- nella scuola secondaria di secondo grado, il recupero del tempo lavoro cui è connesso il riconoscimento del compenso per flessibilità organizzativo-didattica avviene attraverso l'effettuazione delle 70 ore obbligatorie per tutti i docenti;
- sempre con riguardo al secondo ciclo, la previsione dell'obbligatorietà del recupero del tempo lavoro anche per il personale supplente breve comporta che a tale personale spetta il relativo compenso per la flessibilità che sarà erogato mensilmente (per dieci mensilità, e comunque entro al durata del/dei rapporto/i di lavoro) congiuntamente al trattamento economico fondamentale. In particolare, preme segnalare che l'impegno orario per i docenti a tempo determinato della scuola secondaria di secondo grado con contratto di supplenza breve operanti nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo è di due ore ogni 18 ore di supplenza secondo il piano di utilizzo, comprensivo degli impegni, che viene comunicato al docente;
- nel caso, non infrequente, di cumulo di contratti di supplenza che generano ore eccedenti o nel caso che al supplente breve siano assegnate ore eccedenti, nella scuola secondaria di secondo grado la 19a ora è sempre prestata a titolo di recupero delle 70 ore obbligatorie. Su richiesta del dirigente scolastico ed in accordo con il docente anche l'eventuale 20a ora eccedente potrà essere riconosciuta nell'ambito delle 70 ore obbligatorie. Per maggiori indicazioni in materia di riconoscimento delle ore eccedenti, in particolare con riguardo a cumulo di contratti tra scuole di grado diverso, si rinvia alle specifiche disposizioni formulate dal Dipartimento della conoscenza;
- alla previsione di obbligatorietà del recupero del tempo lavoro anche per il personale supplente breve si accompagna la predisposizione del piano di utilizzo delle ore da rendere e la loro compiuta resa. Tale obbligatorietà fa anche venir meno la possibilità di riconoscere ore delle 70 sul FUIS.

Prestazioni integrative (16/33 ore)

- l'adesione alle prestazioni integrative per il recupero dell'orario nelle scuole dove si procede alla riduzione dell'unità didattica per cause esterne (art. 29 CCPL) è attuata entro l'avvio dell'anno scolastico di riferimento o, per docenti assunti in corso d'anno, in occasione della stipula di ogni singolo contratto individuale di lavoro. L'adesione è attuata per l'intero debito orario e non è revocabile in corso d'anno. Per prestazioni di consistenza diversa da quella piena prevista contrattualmente, saranno corrisposti dalle istituzioni scolastiche compensi per attività aggiuntive sul FUIS;
- il compenso di flessibilità non è frazionabile a ore o revocabile in corso d'anno perché compete in ragione del ripristino (su scelta del docente, effettuata all'atto dell'adesione) dell'intero orario

contrattuale di insegnamento (comma 1, art. 28) attraverso la prestazione delle 33/16 ore integrative;

- l'adesione (facoltativa) alle prestazioni integrative viene estesa anche al personale supplente breve, con conseguente diritto anche per questo personale al compenso previsto dall'art. 28 CCPL;
- l'impegno orario derivante per i docenti supplenti brevi che aderiscono al recupero orario è di trenta minuti ogni 18 ore di supplenza nel caso di riduzione dell'ora di lezione di cinque minuti e di un'ora ogni 18 ore di supplenza nel caso di riduzione di dieci minuti dell'ora di lezione, secondo un programma che viene comunicato all'atto della stipula del contratto di lavoro.

2. MODALITA' OPERATIVE ART. 28 - ISTITUTI COMPRENSIVI

Per l'anno scolastico 2018/2019, gli istituti comprensivi dovranno provvedere:

- ad individuare il personale docente a tempo indeterminato, gli incaricati annuali, i supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ed i supplenti brevi, tra il personale assegnato all'istituzione scolastica, nei confronti del quale va riconosciuta la flessibilità organizzativo-didattica, entro i termini di durata del/dei contratto/i di lavoro;
- a comunicare con le modalità di cui al punto seguente i nominativi del personale assegnato all'istituzione scolastica al quale non si applica l'istituto di flessibilità organizzativo-didattica e non ha pertanto diritto al relativo compenso (es. personale assegnato temporaneamente fuori provincia o all'estero, docenti in dottorato di ricerca, ecc.);
- **a trasmettere l'elenco del personale non avente diritto al compenso di flessibilità** previsto dall'art. 28 all'Ufficio previdenza e stipendi della scuola a carattere statale entro il termine del 9 ottobre 2018, utilizzando esclusivamente il modulo A) allegato alla presente circolare attraverso il sistema di protocollazione PI.TRE. A tale personale non sarà erogato alcun compenso di flessibilità.

3. MODALITA' OPERATIVE ART. 29 - ISTITUTI COMPRENSIVI

Preliminarmente ed al fine della regolare applicazione dell'art. 29 del CCPL, le istituzioni scolastiche che effettuano nell'a.s. 2018/2019 riduzioni dell'orario per cause esterne ne **forniranno comunicazione all'Ufficio stipendi del personale della scuola** entro il termine del 9 ottobre 2018 utilizzando il sistema di protocollazione PI.TRE.

Gli istituti comprensivi avranno cura inoltre di far esprimere i docenti relativamente all'adesione alle prestazioni integrative a 33/16 ore in ragione dell'unità didattica ridotta. L'adesione, opportunamente fornita dal docente in forma scritta, avviene ad avvio di anno scolastico, così permettendo all'istituzione scolastica la contestuale programmazione delle attività da rendere. Per il personale a tempo determinato assunto in corso d'anno, ivi inclusi i supplenti brevi, l'adesione sarà richiesta all'atto della stipula del/dei contratto/i individuale/i di lavoro.

L'elenco del personale che ha aderito alle prestazioni integrative previste dall'art. 29 e quello che non ha aderito dovrà essere trasmesso all'Ufficio previdenza e

stipendi della scuola a carattere statale, utilizzando esclusivamente l'allegato modello B) ed il sistema di protocollazione PI.TRE. La trasmissione avviene entro il medesimo termine del 9 ottobre 2018. Sulla base delle comunicazioni pervenute, l'Ufficio previdenza e stipendi provvederà all'erogazione del relativo compenso al solo personale avente diritto.

Come ricordato al paragrafo 1, l'adesione volontaria alle prestazioni integrative espressa ad avvio di anno scolastico non è soggetta a revoca. Non possono altresì essere formulate adesioni parziali rispetto al monte ore annuo dovuto. Pertanto:

- qualora pervenissero al competente ufficio stipendi adesioni parziali, le stesse saranno restituite all'istituzione scolastica e non ammesse al compenso di flessibilità. Se rese, tali prestazioni parziali potranno rientrare nelle attività aggiuntive compensate sul FUIS;
- qualora pervenissero in corso d'anno al competente ufficio stipendi revoche delle adesioni alle prestazioni integrative da parte di singoli docenti, il compenso sarà immediatamente sospeso e l'ufficio procederà al pieno recupero delle mensilità di compenso già erogate. Analogamente al punto precedente, se rese, tali prestazioni parziali potranno rientrare nelle attività aggiuntive compensate sul FUIS.

4. MODALITA' OPERATIVE PER IL RECUPERO DEL TEMPO LAVORO - ISTITUTI SUPERIORI

Per l'a.s. 2018/2019, gli istituti superiori con riduzione dell'unità oraria di lezione per ragioni connesse alla didattica dovranno provvedere:

- ad individuare il personale docente a tempo indeterminato, gli incaricati annuali, i supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ed i supplenti brevi, tra il personale assegnato all'istituzione scolastica, tenuti al recupero del tempo lavoro. Il recupero del tempo lavoro avviene attraverso la prestazione delle 70 ore che costituiscono un obbligo per tutto il personale docente di questi istituti. Le 70 ore annue non sono frazionabili e vanno rese pienamente. Al personale tenuto al recupero del tempo lavoro compete ed è attribuito il compenso di flessibilità organizzativo-didattica in ragione del ripristino (obbligatorio) dell'intero orario contrattuale di insegnamento (comma 1, art. 28) attraverso la prestazione delle 70 ore;
- come detto, il recupero del tempo lavoro è obbligatorio e si intende assolto con la prestazione di tutte le 70 ore previste contrattualmente. Prestazioni inferiori alle 70 ore a conclusione dell'anno scolastico, non motivate dalle cause di cui all'art. 29 bis, comma 4, integrano una violazione degli obblighi di lavoro, sanzionabile secondo la vigente disciplina;
- ad individuare e comunicare i nominativi del personale docente non avente diritto al compenso (es. personale assegnato temporaneamente fuori provincia o all'estero, docenti in dottorato di ricerca, ecc.). **L'elenco del personale non avente diritto al compenso di flessibilità dovrà essere trasmesso entro il 9 ottobre 2018 all'Ufficio previdenza e stipendi della scuola a carattere statale**, utilizzando esclusivamente l'allegato modello A) e utilizzando il sistema di protocollazione PI.TRE.

5. TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E TERMINI DI INOLTRO.

Al fine della corresponsione del compenso di flessibilità sulla mensilità stipendiale di ottobre 2018, gli elenchi del personale non avente diritto al compenso di flessibilità (paragrafi 2 e 4) e l'elenco di coloro che hanno aderito alle prestazioni integrative dell'art. 29 (paragrafo 3) dovranno pervenire **entro e non oltre martedì 9 ottobre 2018**. L'Ufficio previdenza e stipendi non potrà garantire il corretto pagamento dei compensi ai docenti qualora l'invio dei dati da parte delle istituzioni scolastiche avvenisse oltre la data indicata.

Per il personale supplente breve e altro personale docente che prendesse servizio in corso d'anno, le predette comunicazioni da parte delle scuole avverranno tempestivamente e comunque **entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'assunzione**.

6. TEMPISTICHE DI PRIMA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DI FLESSIBILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.

Il riconoscimento del compenso di flessibilità esteso dall'Accordo 4 giugno 2018 anche nei confronti del personale con contratti di lavoro di supplenza breve necessita, per la sua applicazione, l'apporto di modifiche al software utilizzato per corrispondere le retribuzioni. La società Informatica trentina sta provvedendo ad ultimare la realizzazione di un intervento straordinario di manutenzione evolutiva che consentirà di attuare e gestire la regolare erogazione del compenso anche nei confronti di questo personale.

L'erogazione del compenso per il personale a tempo determinato avverrà con la mensilità stipendiale di novembre 2018 che recupererà anche quanto dovuto per i precedenti mesi di settembre ed ottobre 2018. Appena reso disponibile il nuovo programma, sarà cura dei competenti uffici fornire tempestive indicazioni alle istituzioni scolastiche.

Sulla mensilità di ottobre 2018 saranno invece riconosciuti il compenso di flessibilità (art. 28) e per le prestazioni integrative (art. 29) al personale docente annuale e fino al termine delle attività didattiche che ha prestato servizio nell'a.s. 2017/2018.

Le istituzioni scolastiche avranno comunque cura di individuare, ad avvio d'anno o all'atto di assunzione in corso d'anno, il personale supplente breve con diritto al pagamento del compenso di flessibilità e, nel caso di prestazioni integrative art. 29, a raccogliere le eventuali adesioni per ciascuno dei contratti di supplenza breve stipulati.

7. SITUAZIONI PARTICOLARI

Preme infine richiamare l'attenzione delle istituzioni scolastiche su alcune situazioni particolari:

- il personale che svolge il proprio orario di servizio su più scuole (o nella medesima istituzione scolastica ma in classi con diversa articolazione dell'orario di lavoro) potrebbe trovarsi a

partecipare contestualmente sia alla flessibilità organizzativo-didattica dell'art. 28 sia alle prestazioni integrative dell'art. 29: in ogni caso, il compenso spettante non può superare complessivamente i 1.000 euro annui;

- in presenza di personale docente degli istituti comprensivi che presta temporaneamente la propria attività lavorativa presso istituti superiori o viceversa (es. accordi di rete, scambi temporanei di docenti), le istituzioni scolastiche devono tempestivamente segnalare i nominativi del personale interessato all'Ufficio previdenza e stipendi del personale della scuola per la corretta erogazione dei relativi compensi, utilizzando il sistema di trasmissione PI.TRE.

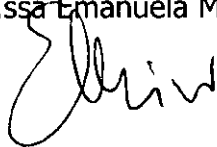
Per ulteriori informazioni rimangono a disposizione il dott. Luca Puecher (tel. 0461 491436) e la rag. Valentina Piva (tel. 0461 491470). Rimane altresì a disposizione per particolari necessità di chiarimento la dirigente dell'Unità di missione semplice in materia di coordinamento della disciplina economica e contrattuale relativa al personale della scuola, dott.ssa Emanuela Maino (tel. 0461/496345).

Cordiali saluti.

**UMSE in materia di coordinamento
della disciplina economica e contrattuale
relativa al personale della scuola**

LA DIRIGENTE

- dott.ssa Emanuela Maino -



Allegati: modelli A) e B)

Servizio per il Personale



LA DIRIGENTE

dott.ssa Stella Giampietro -

